



COMUNE DI CORROPOLI

Provincia di Teramo

Piazza Piedicorte, 5 64013 Corropoli (Te)

Tel. 086180651 – fax 0861810024



ORDINANZA N. 16

OGGETTO: COVID-19 – RIAPERTURA DEL CIMITERO COMUNALE DAL 29 APRILE 2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Visti:

- gli artt. 3, comma 6-bis, e 4 del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'art. 3, comma 2, ove si prevede che «*I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1*»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
 - 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
 - 9 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;
 - 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
 - 22 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
 - 1 aprile 2020, Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «*misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*»;
 - 10 aprile 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19,*

applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.97 del 11-04-2020.

- 26 aprile 2020, *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.108 del 27-04-2020.

- Le ordinanze del Presidente della Regione Abruzzo;

Considerato che

- che al fine di attivare, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate, misure sanitarie di prevenzione, al fine di garantire la salute pubblica, con propria Ordinanza del 13/03/2020 n. 11, prot. n. 3343, si disponeva la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, fermo restando gli altri servizi ivi compresi quelli essenziali, quali quello di trasporto, ricevimento e tumulazione, ammettendo altresì la presenza contestuale per l'estremo saluto ai familiari più stretti;
- che la predetta ordinanza è stata emanata nell'ambito delle misure messe in atto a livello locale per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, visti i livelli di diffusività e gravità raggiunti sul territorio nazionale, ed al fine di ribadire la necessità di rimanere presso il proprio domicilio e soprattutto di evitare assembramenti di cittadini;

Preso atto che il DPCM del 26 aprile 2020 ha confermato il distanziamento sociale quale misura imprescindibile per evitare la propagazione del contagio;

Riscontrato che nel tempo trascorso dall'adozione del predetto atto le persone hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus ed alcuni comportamenti, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione personali, sono diventati modi di agire generalizzati;

Verificato che anche all'art. 1 del D.L. 25.03.2020, n. 19 viene ribadito il principio che l'applicazione di misure più o meno restrittive, anche a livello locale, deve essere disposta nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio, effettivamente presente sul territorio;

Ritenuto, quindi, che si possa di nuovo consentire l'accesso al Cimitero comunale, a condizione che siano comunque e sempre rispettati i vincoli di distanza interpersonali, siano utilizzati i presidi personali e siano in ogni caso vietati gli assembramenti;

Richiamata l'ordinanza del 13/03/2020 n. 11, prot. n. 3343 nella parte relativa alla chiusura del cimitero;

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ordine ai poteri del Sindaco quale autorità sanitaria locale;

Vista la Legge 24 novembre 1981 n. 689;

Visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

- a) la revoca dell'ordinanza del 13/03/2020 n. 11, prot. n. 3343 , nella sola parte relativa alla chiusura del cimitero;
- b) la riapertura del Cimitero comunale dal **29 aprile 2020 al pubblico**, con ingresso solo dall'accesso principale (Via Dante Alighieri), dal lunedì al sabato con il seguente orario:
 - ***lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8:00 alle ore 12:15;***

- ***martedì, giovedì e sabato dalle ore 14:00 alle ore 19:00,***

fino ad ulteriori e diversi provvedimenti:

- c) l'accesso sarà consentito a tutte le persone munite di mascherina e guanti e dovrà inoltre essere rispettato il divieto di assembramento, sia all'esterno che all'interno delle aree cimiteriali e dovrà essere assicurato il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
- d) in caso di svolgimento delle operazioni cimiteriali di tumulazioni, inumazioni, estumulazioni e riesumazioni, il cimitero verrà chiuso mezz'ora prima della funzione e l'accesso sarà consentito al personale preposto ai servizi funerari, ai ministri di culto e ai familiari più stretti e comunque fino ad un massimo di quindici persone, sempre a condizione che vengano in ogni caso rispettate le disposizioni vigenti di cui al precedente punto c) (uso di mascherine, guanti e distanziamento interpersonale di almeno 1 metro);

AVVERTE

che le sopraelencate disposizioni hanno carattere esplicativo delle misure già intraprese con i più recenti provvedimenti legislativi e governativi e risultano essere rispettose dei principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente, di cui all'art. 1, c. 2 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

che le violazioni alle suddette disposizioni saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 25,00 ad euro 500,00, fatte salve le sanzioni per ulteriori illeciti.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 - o alla ditta CEDI di Ciotti Emidio;
 - o alla ditta Tecnoservice di Di Salvatore Alfredo
 - o al Comando di Polizia Municipale;
 - o alla Prefettura di Teramo;
 - o al Comando Carabinieri di Corropoli.
 - o Al Ministero della Sanità

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO
f.to Rag. Dantino Vallese

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla legge 7 Agosto 1990 n. 241, e s.m.i.

Autorità emanante: Sindaco del Comune di Corropoli;

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti del procedimento: Area Tecnica tel. 0861806530;

Autorità cui è possibile ricorrere: contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale d'Abruzzo entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni